



## **NOTE AL TESTO PER AUDIZIONE SUL TEMA DELLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **ALLEGATO 1:**

Per una più agevole lettura si trascrivo di seguito gli articoli di riferimento citati nel presente documento.

#### **Dispositivo dell'art. 572 Codice penale**

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia → Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare

(1) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia(2) o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi(3).

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.](4)

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni(5).

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato(6).

°°° Note all'art 572:

(1) Sia il testo sia la rubrica dell'articolo sono stati modificati dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. In precedenza tale disposizione recita: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."

La cornice edittale è stata da ultimo modificata dall'art. 9 comma 2 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonché i domestici, a patto che vi sia convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta

quindi l'ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 9 comma 2 lett. b) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(4) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Si tratta di un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento lesione, evento che non deve però essere voluto, se così fosse infatti il reo risponderebbe di lesioni ex art. 583.

(6) Tale comma è stato inserito dall'art. 9 comma 2 lett. c) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

oooooooooooo

*Dispositivo dell'art. 603 bis Codice penale*

*Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale*

*(1) (4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*

*(2) (3).*



*Note all'art. 603 bis:*

*(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.*

*(2) L'intermediazione richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.*

*(3) Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.*

*(4) L'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.*

oooooooooooo

Dispositivo dell'art. 609 bis Codice penale

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

(1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità(2) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali(3) è punito con la reclusione da sei a dodici anni(4).

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali(5):

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto(6);

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona(7).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(8).

Note all'art. 609 bis:

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l'atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).

(3) Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).

(4) La cornice edittale della pena è stata modificata dall'art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(5) Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l'abrogato delitto di violenza carnale presunta ex art. 519, comma secondo.

(6) La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell'atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.

(7) Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).

(8) E' circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.

oooooooooooo

*Dispositivo dell'art. 609 ter Codice penale*

*Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale*

*(1) La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*

*1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore(2);*

*2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*

*3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*

*4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*

*5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;*

*5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa(3);*

*5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza(4);*

*5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza(4);*

*5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività(5);*

*5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*

*La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è*



*raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci*(6).

*Note all'art 609 ter*

*(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.*

*(2) Tale numero è stato modificato dall'art. 13 comma 2 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.*

*(3) Tale numero è stato inserito dall'art. 3, comma 23, della l. 15 luglio 2009, n. 94.*

*(4) Tale numero è stato inserito dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

*(5) Tale numero è stato inserito dall'art. 1, comma 2, del d.l.gs. 4 marzo 2014, n. 39.*

*(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 13 comma 2 lett. b) della L. 19 luglio 2019 n. 69.*

oooooooooooo

**Dispositivo dell'art. 610 Codice penale**

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

Chiunque, con violenza [581] o minaccia (1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2) è punito con la reclusione fino a quattro anni (3).

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Note all'art. 610

(1) La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minaccia stessa.

(2) L'azione o omissione limitate dalla condotta violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero devono riguardare "qualche cosa", diversamente si applicano i reati di minaccia, percosse o lesioni.

(3) Alcuni autori riconoscono la necessità di ulteriore presupposto per la condotta di coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto (si pensi alle scriminanti degli artt. 51-54). Un caso discusso è quello del diritto di sciopero, garantito se non lede le altrui libertà, come nel caso delle cosiddette azioni di picchettaggio che consistono in atti diretti a costringere altri lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerate penalmente rilevanti secondo la disposizione in esame.

oooooooooooo

**Dispositivo dell'art. 629 Codice penale**

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia <sup>(1)</sup>, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa <sup>(2)</sup>, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno <sup>(3)</sup>, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 <sup>(4)</sup>.



*La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000 <sup>(5)</sup>, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137].*

**Note**

*(1) La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte si realizzano. Nello specifico la minaccia può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.*

*(2) La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo (si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).*

*(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.*

*(4) L'ammontare della multa, prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.*

*(5) L'ammontare della multa, prima fissato tra i 1.032 e i 3.098 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.*

oooooooooooo

Dispositivo dell'art. 629 Codice penale

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia (1), costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000(4).

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000 (5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137].

**Note**

*(1) La violenza o la minaccia devono essere dirette a coartare la volontà della vittima affinché questa compia un atto di disposizione patrimoniale, rimanendo indifferenti le modalità con cui queste condotte si realizzano. Nello specifico la minaccia può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.*

*(2) La costrizione può avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (come ad esempio la donazione di una somma di danaro) o negativo*



(si pensi alla remissione di un debito), anche annullabile, ma necessariamente produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in esame).

(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve invece essere esclusivamente di natura patrimoniale.

(4) L'ammontare della multa, prima fissato tra i 516 e i 2.065 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

(5) L'ammontare della multa, prima fissato tra i 1.032 e i 3.098 euro, è stato modificato dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

oooooooooooo